



**Comune
di Bologna**

Quartiere
Porto
Saragozza



Cofinanziato
dall'Unione europea



Comune di Bologna

**SERVIZIO DI PORTIERATO DI COMUNITÀ, LAVORO DI RETE E ANIMAZIONE
SOCIALE PRESSO IL PADIGLIONE SITO NELL'AREA SCALO-MALVASIA DEL
QUARTIERE PORTO-SARAGOZZA PER GLI ANNI 2024, 2025 E 2026.**

Lettera di invito

**AGENDE TRASFORMATIVE URBANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ATUSS)
PER IL PROGETTO DENOMINATO "GIARDINO DELLA RESILIENZA" PR FSE +
EMILIA ROMAGNA - PRIORITÀ 3_ OBIETTIVO SPECIFICO 4.11**

Priorità 3 – Inclusione Sociale - Obiettivo specifico 4.11.

BO_FSE_1 Giardino della Resilienza

CUP F39I23000650006



Cofinanziato
dall'Unione europea





INDICE

PREMESSE E INFORMAZIONI GENERALI	4
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
Art. 1. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (SATER)	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE – REGISTRAZIONI OPERATORI ECONOMICI	6
1.3 IDENTIFICAZIONE	6
Art. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1 - Documenti di gara	7
2.2 - Chiarimenti	7
2.3 – Comunicazioni	7
Art. 3 - OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO	8
3.1 - Durata	9
3.2 – Clausola di revisione prezzi	9
Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
Art. 5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	10
5.1 - Self cleaning	10
5.2 - Altre cause di esclusione	11
Art. 6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
6.1 - Requisiti di idoneità professionale	12
6.2 - Indicazioni sui requisiti nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	13
6.3 - Indicazioni sui requisiti nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	13
Art. 7 - AVVALIMENTO	13
Art. 8 - SUBAPPALTO	14
Art. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	15
Art. 10 - GARANZIA PROVVISORIA	15
Art. 11 - SOPRALLUOGO	15
Art. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	16
Art. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	16
13.1 - Regole per la presentazione dell'offerta	16
Art. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO	17
Art. 15 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	18
15.1 - Domanda di partecipazione ed eventuale procura	19
15.2 Documento di Gara Unico Europeo – DGUE	20
15.3 Dichiarazioni integrative DGUE	21
15.4 - Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14	21
15.5 – Documentazione in caso di avvalimento	22
15.6 - Documentazione ulteriore per i soggetti associati	22



Art. 16 - OFFERTA TECNICA	22
Art. 17 - OFFERTA ECONOMICA	24
Art. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	24
18.1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	25
18.2 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	29
18.3 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	31
18.4 - Metodo di calcolo dei punteggi	31
Art. 19 - COMMISSIONE GIUDICATRICE	32
Art. 20 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	32
Art. 21 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	32
Art. 22 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	33
Art. 23 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	33
Art. 24 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	34
Art. 25 - CLAUSOLA OCCUPAZIONALE	36
Art. 26 - FINANZIAMENTO - PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE - PENALI	36
26.1 Finanziamento	36
26.2 Pagamento della prestazione	36
26.3 - Penali	36
Art. 27 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	36
Art. 28 - CODICE DI COMPORTAMENTO	37
Art. 29 - ACCESSO AGLI ATTI	37
Art. 30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	37
Art. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	37



LETTERA DI INVITO

PREMESSE E INFORMAZIONI GENERALI

Con determinazione dirigenziale del Quartiere Porto-Saragozza del Comune di Bologna PG 30674/2024 è stata disposta l'approvazione e la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 (d'ora in avanti Codice) per il servizio di portierato di comunità, lavoro di rete e animazione sociale presso il padiglione sito nell'area scalo-malvasia del quartiere porto-saragozza per il triennio 2024-2026.

Con determinazione a contrarre DD/PRO/2024/2779 è stata indetta la procedura negoziata di cui sopra.

La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 co. 1 del Codice.

La presente procedura negoziata è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Emilia-Romagna (di seguito SATER) accessibile dal sito all'indirizzo [www.http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/](http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/) (in seguito Sito).

La Responsabile Unica del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la dott.ssa Lucia Paglioni, Direttrice del Quartiere Porto-Saragozza.

Trattandosi di fondo strutturale, la durata del procedimento è stabilita in conformità dell'art. 1 co. 1 e 2 D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020, decorrenti dalla data della determinazione a contrarre.

CUP F39I23000650006

CPV 98000000-3

Luogo di esecuzione del servizio: Bologna [codice NUTS: ITH55], presso il Padiglione sito nell'area Scalo-Malvasia del quartiere Porto-Saragozza.

Caratteristiche generali del servizio: servizio di portierato di comunità, lavoro di rete e animazione sociale, così come meglio descritto nel capitolato speciale d'appalto al quale si re-invia.

Suddivisione in lotti: Con riferimento all'art. 58 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, non si procede alla suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali, al fine di garantire l'omogeneità e l'efficacia nell'esecuzione in quanto tale suddivisione risulterebbe meno efficace per la gestione del servizio.

Termine di scadenza per la presentazione offerte: Le offerte dovranno pervenire entro i termini indicati in piattaforma

Inizio operazioni di gara/seduta pubblica: La data della seduta è indicata in piattaforma

Richiesta di chiarimenti: da presentare con le modalità/tempistiche di cui all'Art. 2 del presente invito.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'appalto è disciplinato dal D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", nel prosieguo anche Codice.

L'art. 225, co. 8 D.Lgs. 36/2023 statuisce che, trattandosi di procedura di affidamento riguardante programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, costituiscono cornice di riferimento nell'espletamento della procedura le disposizioni di cui al D.L. 77/2021 conv. L. 108/2021, il D.L. 13/2023 conv. L. 41/2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR.



In particolare si applicherà a detta procedura l'art. 8 D.L. n. 76/2020 il cui vigore fino al 30/6/2024 è stabilito dall'art. 14 co. 4 D.L. 13/2023, conv. L. 41/2023 come modificato dal D.L. 215/2023, a tenore del quale "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza/l'esecuzione dell'appalto in via anticipata nelle more della verifica dei requisiti".

Art. 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (SATER)

Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni su SATER.

L'utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a SATER;
- utilizzo di SATER da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla presente lettera di invito e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento di SATER o di suo malfunzionamento, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di SATER e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel documento nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti>, che costituisce parte integrante del presente invito.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

SATER garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

SATER è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.



SATER è sempre accessibile all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>

1.2 DOTAZIONI TECNICHE – REGISTRAZIONI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente invito e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su SATER;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER.

L'operatore economico con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente invito, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER devono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lunedì-venerdì, ore 9-13 e 14-18.

Art. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI



2.1 - Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Lettera di invito;
2. Capitolato speciale;
3. Modello domanda di partecipazione;
4. Modello di Documento di gara unico europeo (DGUE) dell'operatore economico;
5. Modello dichiarazioni integrative al DGUE;
6. Modello dichiarazione applicazione clausole;
7. Patto di integrità approvato con determinazione dirigenziale del Segretario generale P.G. n. 285457/2014 e aggiornato ai nuovi riferimenti normativi con determinazione dirigenziale P.G. n. 384486/2016;
8. Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e approvato con Delibera di Giunta PG.n. 328983/2013, Prog.n.327/2013, nella seduta del 23 dicembre 2013, e successivamente modificato nella seduta di Giunta del 10/06/2014, Progr. n. 132/2014 P.G. 170006/2014.

La documentazione di gara è accessibile, utilizzando le proprie credenziali, gratuitamente sulla Piattaforma SATER nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ e sul profilo del committente della stazione appaltante

<https://atti9.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf/dettaglio.xsp?documentId=B1EB9E3F5086C257C1258AA8005D6D46&action=openDocument>

2.2 - Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercent.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

Le suddette richieste dovranno pervenire entro i termini indicati in piattaforma.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata e le risposte avverranno tramite SATER.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 92 co. 2 lett. a) D.Lgs. 36/2023, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SATER al link https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/, accessibile dall'operatore economico utilizzando le proprie credenziali.

Si invitano gli operatori economici invitati a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

2.3 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale SATER e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.



La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 3 - OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto, al netto di eventuali opzioni, è quantificato in **€ 130.000,00** (IVA esclusa) - di cui Euro 110.000,00 per costi stimati della manodopera, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023.

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Per le modalità di svolgimento del servizio non sono individuati oneri per la sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto tali costi sono pari a zero.

n.	Descrizione beni / servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di portierato di comunità, lavoro di rete e animazione sociale presso il padiglione sito nell'area Scalo-Malvasia del quartiere porto-saragozza per il triennio 2024-2026	98000000-3	P	euro 130.000,00
A) Importo totale				euro 130.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				euro 0,00
A) + B) Valore complessivo dell'appalto				euro 130.000,00

Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'eventuale nuovo affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.



È facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020.
In tal caso si applica l'art. 3 co. 9 Allegato II.14. del Codice.

Viene conseguentemente richiesta ai concorrenti una espressa accettazione della suddetta condizione.

Ai sensi dell'art. 41, co. 14 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in misura pari ad Euro 110.000,00 calcolato sulla base del fabbisogno presunto di ore necessarie allo svolgimento dei servizi richiesti e tenendo conto del costo orario per unità di lavoro delle imprese operanti nel medesimo settore merceologico di cui al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 41 c. 14 del Codice, l'operatore economico potrà dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo a base di gara deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Si precisa che la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata sull'intero importo a base di gara (pari ad Euro 130.000,00), comprensivo dei costi della manodopera (cfr. Delibera ANAC n. 528/2023).

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 si indica che al personale impiegato nell'appalto è applicabile il **CCNL** "Cooperative sociali".

3.1 - Durata

L'appalto ha come durata indicativa il periodo da aprile 2024 a giugno 2026. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.2 – Clausola di revisione prezzi

La clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del Codice verrà eventualmente applicata a norma di legge.

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Fermi i divieti, le condizioni e le prescrizioni normative vigenti in materia e/o previste nel presente invito, possono partecipare alla gara e presentare offerta – nel rispetto delle seguenti condizioni e requisiti – i soggetti di cui all'art. 65 D.Lgs. 36/2023, in forma singola, raggruppata, aggregata in rete o consorziata, ovvero che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai sensi dell'art. 68 co. 19 D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori



economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 - Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico,



organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 - Altre cause di esclusione

1) Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

2) La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

3) Per gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, D.Lgs. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Tenuto conto di quanto previsto dal Parere MIMS 15 giugno 2022, n. 1366, si precisa che ogni soggetto componente il raggruppamento, le imprese consorziate esecutrici e/o che prestano i requisiti, nonché le imprese ausiliarie, debbano presentare il rapporto periodico riferito alla propria azienda, atteso che secondo giurisprudenza costante, il possesso dei requisiti generali di partecipazione è richiesto anche in capo agli stessi.

4) Per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'art. 47, co. 3 D.L. 77/2021 conv. L. 108/2021.

5) Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. 68/1999, oltre che ai sensi dell'art. 94, co. 5, lett. b) del Codice.

6) Il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota minima del 30% di occupazione giovanile
- una quota minima del 30% di occupazione femminile

rispetto alle assunzioni che si dovessero rendere necessarie al fine dell'esecuzione del contratto, oppure per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

In riferimento a quanto previsto al punto 6 (assunzione impegno c.d. clausola occupazionale) si precisa che:



Tenuto conto di quanto previsto dal Parere MIMS 15 giugno 2022, n. 1366, il riferimento alle attività necessarie per l'esecuzione del contratto impone che, nel calcolo della quota corrispondente al numero delle assunzioni obbligatorie, occorre far riferimento a tutte le assunzioni funzionali a garantire l'esecuzione del contratto aggiudicato. In particolare, il dettato normativo non fa riferimento alla nozione di collegamento contrattuale, ma introduce una relazione tra l'esecuzione del contratto ed attività ad esso connesse o strumentali: ne discende che, seppur il perimetro applicativo dell'indicato obbligo è delimitato all'interno del contratto aggiudicato e introduce un obbligo rivolto al contraente principale, "l'indicato obbligo deve essere inteso come riferibile anche alle prestazioni che questi esegue tramite subappalto o avvalimento, purché rientranti nel descritto perimetro applicativo". Pertanto, alla luce della disposizione e delle indicate Linee Guida, si ritiene che il riferimento alla quota occupazionale giovanile/femminile prevista debba essere riferita al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale per l'esecuzione del contratto o per le attività ad esso connesse e strumentali.

In conseguenza, detto obbligo, trattandosi di requisito necessario dell'offerta, dovrà essere espressamente dichiarato, in sede di offerta, da parte dell'operatore economico concorrente (non si ritiene necessaria la suddetta dichiarazione in capo alle consorziate esecutrici e/o che prestano i requisiti, nonché ai soggetti ausiliari).

Art. 6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 - Requisiti di idoneità professionale

Costituisce requisito di idoneità:

- l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- per gli operatori che non hanno l'obbligo di iscrizione alle CC.I.AA.:
- iscrizione nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) tenuto presso la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui è stabilita la sede legale del concorrente, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- per gli operatori che non hanno obbligo di iscrizione né alle CC.I.AA. né al REA:
- iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui agli artt. 45 e ss. Del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) e/o iscrizione presso registri/albi riconosciuti da amministrazioni pubbliche, per attività coerenti con quelle oggetto del presente appalto.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 D.Lgs. 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.



6.2 - Indicazioni sui requisiti nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I requisiti di ordine generale ed i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, consorzio e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, co. 13 del Codice.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

6.3 - Indicazioni sui requisiti nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2 lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 5 e i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 6.

I requisiti di ordine generale di cui all'articolo 5 ed i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 6, devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto e nel caso di consorzi stabili anche dalle consorziate che prestano i requisiti.

Art. 7 - Avalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano che l'avalimento è finalizzato a migliorare l'offerta del concorrente.

Trattandosi di avalimento finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti premiali) oggetto di avalimento;

Il concorrente allega all'offerta tecnica il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Nel caso di avalimento migliorativo, il contratto di avalimento e la dichiarazione dell'impresa ausiliaria devono essere allegati nell'offerta tecnica, al fine di evitare l'anticipazione di elementi dell'offerta nella domanda.



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8 - Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità alla normativa vigente. Per la disciplina di dettaglio del subappalto si rinvia a quanto disposto all'art. 119 D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti o costituendi, la dichiarazione sopra richiesta viene resa dall'impresa mandataria o che rivestirà tale ruolo.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'affidamento in subappalto, comunque subordinato all'autorizzazione dell'Amministrazione, potrà avvenire solo subordinatamente ai relativi controlli inerenti alla sussistenza dei necessari requisiti in capo al subappaltatore.

Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione, nei casi previsti dall'art. 119, co. 11 D.Lgs. 36/2023, corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da lui eseguite.

Relativamente ai contratti di subappalto e ai subcontratti operano nei confronti dell'impresa esecutrice subappaltante e de/i subappaltatore/i le prescrizioni e gli obblighi di cui alla L. 136/2010.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. A7bis del CSA per gli effetti di cui all'art. 119, co. 17 D.Lgs. 36/2023 è vietato il subappalto a cascata.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e del rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con fondi strutturali. Si applicano ai subappaltatori, subcontraente e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo in relazione alla fonte di finanziamento dell'appalto in oggetto, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 47, co. 2 e 4 D.L. 77/2021, conv. L. 108/2021, meglio dettagliati nel capitolato speciale. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo paragrafo del presente invito;



- [eventuale se il subappaltatore occupa un numero di dipendenti superiore a 50] l'obbligo di cui all'art. 47, co. 2 D.L. 77/2021, conv. L. 108/2021. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46 del richiamato Codice delle pari opportunità.

Art. 9 Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui all'articolo 3, oppure di un altro contratto che garantisca equivalenti tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

- CLAUSOLA SOCIALE

Il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione del contratto, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, ad assumere prioritariamente soggetti svantaggiati (ai sensi della l. 381/1991, dell'art. 2 reg. CE n. 800/2008, D.M. 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e D.L. 34/2014), a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa.

- CLAUSOLA OCCUPAZIONALE

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

- RELAZIONE DI GENERE

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 198/2006, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- RELAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGHI L. 68/99 Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 10 - Garanzia provvisoria

Per questo affidamento la prestazione della garanzia provvisoria non è richiesta ai sensi dell'articolo 53 del Codice.

Art. 11 - Sopralluogo

Per la presente procedura non è previsto alcun sopralluogo.



Art. 12 - Pagamento del contributo a favore dell'anac

In ragione dell'importo della presente procedura, ai sensi della delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 9 del 12 gennaio 2024, NON è prevista contribuzione a favore dell'ANAC.

Art. 13 - Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo, accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente invito. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre i termini stabiliti in piattaforma a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma SATER si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 *megabyte* per singolo file o cartella compressa. I formati dei file supportati sono indicati a sistema.

13.1 - Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti>, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

La presentazione dell'offerta deve essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'Offerta è composta da:

- A - Documentazione amministrativa;
- B - Offerta tecnica;
- C - Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la



precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta fino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare né la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Art. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;



- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente invito.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta. In assenza di riscontro, l'Amministrazione si determinerà in base ai soli elementi in suo possesso.

Il Comune, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di par condicio tra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, anche entro un termine perentorio, chiarimenti in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentate in sede di offerta, compresi i provvedimenti di qualsiasi natura, nel loro testo integrale, riportati dai concorrenti o ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini di una valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione. In assenza di riscontro, l'Amministrazione si determinerà in base ai soli elementi in suo possesso.

Art. 15 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce in Piattaforma la busta "Documentazione amministrativa", costituita dai seguenti documenti:

- domanda di partecipazione;
- eventuale procura;
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- dichiarazioni integrative;
- modello dichiarazione applicazione clausole;
- eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.5;



- eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.6;
- contributo anac;
- Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs n. 198/2006.

All'interno della busta "documentazione amministrativa", non dovranno essere presenti, a pena di esclusione, allegati e/o parti relative all'offerta tecnica e/o a quella economica.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità: (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>) secondo le istruzioni contenute.

Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma (link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>).

È facoltà del concorrente allegare ulteriore documentazione, fermo restando che, ai fini del rispetto dei principi di economicità e celerità del procedimento, non si procederà ad esaminare la documentazione sovrabbondante, se non strettamente necessario.

15.1 - Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "Domanda di partecipazione" disponibile in piattaforma.

La domanda di partecipazione contiene:

- la forma di partecipazione (singola o associata);
- (in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del codice, nonché Aggregazione di imprese di rete) l'indicazione delle consorziate/retiste che fanno parte del consorzio/Rete e per le quali il consorzio/Rete concorre;

Si precisa che, in caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, qualora non venga indicato alcun consorziato esecutore si intende che il Consorzio eseguirà i lavori in proprio.

- (in caso di costituito/constituendo RTI) il tipo di raggruppamento, l'indicazione di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento specificandone il ruolo (mandante/mandataria), le percentuali di partecipazione al raggruppamento, le percentuali/parti di lavoro che le stesse intendono assumere; in caso di costituendo RTI di cui all'art. 68, co. 1 D.Lgs. 36/2023, l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista dal citato D.Lgs. 36/2023;
- (in caso di avvalimento premiale) il nominativo dell'impresa ausiliaria.

Il predetto allegato è sottoscritto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;



- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo (è sufficiente un'unica domanda sottoscritta da tutti gli operatori aggregati);

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 let. b), c) e d) D.Lgs. 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Si precisa, inoltre, che:

- i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) D.Lgs. n. 36/2023 allegano l'elenco delle consorziate e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Imposta di bollo: stante i disposti della Risoluzione n. 7 del 05/01/2021 dell'Agenzia delle Entrate, in relazione alla tipologia di procedura di cui trattasi (procedura negoziata), per la partecipazione alla gara non è richiesta l'imposta di bollo, fermo restando la sua successiva regolarizzazione per il solo operatore economico che risulterà aggiudicatario.

15.2 Documento di Gara Unico Europeo – DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3, con indicazione degli eventuali provvedimenti penali a carico dei predetti soggetti.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti



fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara, qualora il Consorzio stabile non indichi alcuna consorziata si intende che parteciperà in proprio.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

-nel caso di partecipazione con le forme previste dall'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h) D.Lgs. 36/2023 (RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete) per ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio o rete deve essere presentato un DGUE distinto, debitamente sottoscritto digitalmente.

-Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all' art. 65, co. 2, lett. b) e c) D.Lgs. 36/2023, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate, debitamente sottoscritto digitalmente.

-Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all' art. 65, co. 2, lett. d) D.Lgs. 36/2023, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti, debitamente sottoscritto digitalmente.

- Nel caso di avvalimento premiale, deve essere presentato un DGUE distinto da ognuna delle ausiliarie indicate, debitamente sottoscritto digitalmente.

15.3 Dichiarazioni integrative DGUE

Le Dichiarazioni integrative al DGUE sono redatte secondo il modello "Dichiarazioni integrative DGUE" disponibile in piattaforma.

Si precisa che l'eventuale documentazione, di cui agli artt. 47, co. 2, 3 e 3-bis D.L. 77/2021, conv. L. 108/2021, sarà pubblicata/comunicata in conformità a quanto disposto dall'art. 47, co. 9 del medesimo decreto legge.

Le dichiarazioni integrative, debitamente sottoscritte digitalmente (per le indicazioni relative alla sottoscrizione vedasi quanto indicato nel paragrafo relativo alla domanda di partecipazione), sono presentate, per le relative parti di competenza:

- nel caso di partecipazione con le forme previste dall'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h) D.Lgs. 36/2023 (RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete) da ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio o rete;

- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) D.Lgs. 36/2023, dal consorzio e da ognuna delle consorziate esecutrici indicate;

- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) D.Lgs. 36/2023, dal consorzio e da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti.

Le suddette dichiarazioni integrative al DGUE, contenendo tra l'altro il requisito necessario dell'impegno, in caso di aggiudicazione, all'obbligo occupazionale di cui all'articolo 9 del presente invito, dovranno essere rese, A PENA D'ESCLUSIONE, non essendo sanabile, tale carenza, mediante soccorso istruttorio – in merito ai soggetti obbligati vedasi quanto precisato al punto 6 dell'articolo 5.



15.4 - Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.5 – Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avalimento;
2. il contratto di avalimento;

Nell'avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.6 - Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



Art. 16 - Offerta tecnica

La Busta virtuale "Offerta tecnica" dovrà contenere i documenti di seguito dettagliati, da allegare su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

Il Concorrente, relativamente agli elementi di valutazione di natura qualitativa indicati nella tabella "elementi di valutazione delle offerte", **allegherà, la seguente documentazione**, fermo restando che tale documentazione **in ogni caso non dovrà contenere** elementi che possano ricondurre a quanto inserito nell'offerta economica:

1) Relazione – che deve essere esposta con chiarezza, precisione, sintesi e completezza seguendo l'ordine degli argomenti riportati nella tabella "elementi di valutazione delle offerte": ciascun argomento deve riportare il titolo e il numero di riferimento. La relazione dovrà evidenziare quanto segue:

1. Organizzazione operativa e modello di gestione del servizio;
2. Risorse umane messe a disposizione in relazione all'impianto progettuale;
4. Criterio Premiale ex art.- 47 D.L. 77/2021 ai sensi dell'art. 225 comma 8 d. lgs. 36/2023.

In relazione al criterio n. 3) andrà allegata la Certificazione di parità di genere UNI PdR 125:2022.

2) Per l'elemento di valutazione di cui al n. 2 della tabella del paragrafo 18.1 (Risorse umane messe a disposizione, in relazione all'impianto progettuale, si devono allegare, all'offerta qualitativa, i curriculum vitae **(anonimi)**, i titoli, i certificati, le attestazioni rilasciate da enti riconosciuti da cui si evincano i profili professionali, competenze ed esperienze del personale dedicato. Indicativamente, la relazione non dovrà essere superiore a 12 facciate complessive, utilizzando come formato carattere Arial di dimensione 11 formato A4.

3) Ai fini del rispetto della **clausola sociale nonché della c.d. clausola occupazionale** art. 47 co. 4 D.L. 77/2021 conv. L. 108/2021 di cui **all'articolo 9**, il concorrente allega in offerta tecnica anche un **documento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione delle suddette clausole, privo di qualsiasi elemento di natura economica.**

Si precisa che il suddetto documento dovrà essere allegato in offerta tecnica anche nel caso in cui l'operatore economico ritenga di non dovere ricorrere ad ulteriori assunzioni per l'esecuzione del contratto, specificando la suddetta ipotesi.

4) In caso il concorrente ricorra all'avvalimento premiale, sarà necessario inserire in busta tecnica anche il contratto di avvalimento.

5) L'operatore economico, qualora abbia escluso parti dell'offerta tecnica dall'accesso, deve allegare l'eventuale dichiarazione, firmata digitalmente, e denominata "Segreti tecnici e commerciali" contenente l'indicazione dettagliata e puntuale delle parti dell'offerta coperte da riservatezza, argomentando in modo approfondito e congruo le ragioni per cui tali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il concorrente allega, non a pena di esclusione, una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Tali aspetti formali, inerenti ad esempio il numero di pagine e/o i formati delle pagine sono indicativi e non tassativi fermo restando l'assoluta opportunità del rispetto dei medesimi.



I documenti considerati allegati all'offerta qualitativa (curriculum vitae, titoli, certificati, attestazioni, eventuali schede e/o tabelle esplicative), non sono conteggiati nel computo delle 10 facciate complessive previste come lunghezza massima.

L'offerta tecnica, costituita dalla documentazione di cui ai suddetti punti, sarà valutata secondo gli elementi e i criteri motivazionali descritti nella tabella "elementi di valutazione dell'offerta", alla quale si rinvia anche per una maggiore esplicitazione del contenuto della stessa.

Tutti gli elaborati sopra elencati, costituenti l'offerta tecnica, **dovranno essere sottoscritti digitalmente** dal legale rappresentante/procuratore del concorrente (in caso di costituendo raggruppamento/consorzio ordinario, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio).

A PENA DI ESCLUSIONE, tutta la documentazione allegata all'interno della Busta virtuale "Offerta tecnica" **NON dovrà contenere elementi che possano ricondurre all'offerta economica**.

La carenza nella busta "Offerta tecnica" di uno o più dei documenti richiesti, per ciascun Criterio, potrà comportare l'attribuzione, da parte della Commissione, di un coefficiente pari a zero qualora indispensabile per la valutazione.

Non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione. In tal caso la proposta non sarà valutata per quel singolo criterio di valutazione e sarà attribuito il coefficiente pari a zero.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara.

Art. 17 - Offerta economica

L'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il ribasso percentuale offerto che dovrà essere indicato sulla piattaforma SATER. Verranno prese in considerazione, per tutti i contenuti dell'offerta economica, fino a due cifre decimali. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.
- b) la dichiarazione dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- c) la dichiarazione dei propri costi della manodopera.

Si precisa che la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata sull'intero importo a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera (cfr Delibera ANAC n. 528/2023).

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, l'operatore economico potrà dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo a base di gara deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Relativamente ai costi della manodopera, qualora necessario, prima dell'aggiudicazione, il Responsabile unico del progetto procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, co. 5, lett. d) D.Lgs. 36/2023 e precisamente verificherà se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, co. 13 D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. f) D.Lgs. 36/2023 non sono ammesse offerte in aumento.

Non sono ammesse offerte in variante e/o in alternativa e/o per prestazioni diverse.

Art. 18 - Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.



La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

18.1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Gli elementi tecnico-qualitativi saranno valutati per un massimo di 90 punti.

L'offerta tecnica sarà valutata con i criteri di seguito indicati, tutti orientati ad evidenziare la qualità complessiva del progetto.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi Discrezionali o Tabellari.

Sono contrassegnati con la lettera D i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Sono contrassegnati con la lettera T i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

CRITERI QUALITATIVI MAX 90 PUNTI				
CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	MOTIVAZIONI	PUNTEGGI O D/T
1) ORGANIZZAZIONE OPERATIVA E MODELLO DI GESTIONE DEL SERVIZIO	Organizzazione operativa e modello di gestione del servizio L'operatore economico deve descrivere in maniera dettagliata: I) l'organizzazione del servizio, strumenti e metodologie utilizzate; II) programmazione e descrizione dettagliata delle attività, relazione tra ciascuna di esse secondo quanto previsto nella parte B del capitolato; III) le modalità con cui si	55	La commissione valuterà con maggior favore la proposta progettuale più completa, analitica, chiara da cui si evincano: - una migliore organizzazione del servizio e programmazione e delle attività	D



	<p>intende procedere alla rilevazione dei bisogni della comunità residente nel comparto ACER e allo sviluppo di progettualità e azioni di integrazione e conoscenza reciproca;</p> <p>IV) programmazione e organizzazione del lavoro in rete e di aggancio della popolazione residente;</p> <p>V) modalità di raccordo con l'amministrazione comunale.</p> <p>Si precisa che tutti gli aspetti di tale elemento verranno complessivamente valutati e non costituiscono pertanto in alcun modo eventuale indicazione sottoelementi/sottopunteggi</p>		<p>in relazione ai target-bisogni con attenzione al contesto sociale e culturale del comparto delle popolarissime;</p> <p>- la rispondenza agli obiettivi ed alle specifiche finalità del servizio per cui ci si propone, secondo quanto previsto nella parte B del capitolato;</p> <p>- l'adequatezza della metodologia proposta per il coinvolgimento della popolazione residente, il lavoro di rete e di comunità con le risorse presenti;</p> <p>- Elementi migliorativi coerenti con la proposta progettuale complessiva, forniti come attività ulteriore non espressamente indicata dal capitolato</p>	
--	--	--	--	--



			medesimo, prive di ricaduta economica sulla stazione appaltante.	
2) RISORSE UMANE MESSE A DISPOSIZIONE IN RELAZIONE ALL'IMPIANTO PROGETTUALE	<p>Risorse umane messe a disposizione, in relazione all'impianto progettuale.</p> <p>L'operatore economico dovrà indicare:</p> <ul style="list-style-type: none">- il personale dedicato alla proposta progettuale con le relative competenze e caratteristiche tecnico professionali, titoli ed esperienza maturata in servizi e contesti simili.- le modalità di reclutamento, di aggiornamento e formazione professionale del personale, con riferimento a tempi, modalità e contenuti di formazione. <p>Devono inoltre essere descritti modalità e strumenti per assicurare la continuità nel tempo del personale nello svolgimento del servizio, il contenimento del turnover, compreso ogni strumento che possa migliorarne le condizioni lavorative, le modalità per l'inserimento ed affiancamento di nuovo personale.</p> <p>Si precisa che tutti gli aspetti di tale elemento verranno complessivamente valutati e non costituiscono pertanto in</p>	30	La commissione valuterà con maggior favore: la presenza di personale con competenze e caratteristiche tecnico professionali in ambito sociale e educativo inerenti il servizio richiesto e l'esperienza maturata in contesti simili di edilizia residenziale pubblica; la struttura organizzativa con riferimento al reclutamento del personale, all'eventuale sostituzione del personale dedicato al progetto e alla formazione proposta.	D



	alcun modo eventuale indicazione di sottoelementi/sottopunteggi			
3)	<p>Possesso della Certificazione di parità di genere UNI PdR 125:2022.</p> <p>In relazione a detto criterio andrà allegata la Certificazione di parità di genere UNI PdR 125:2022.</p> <p>In caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente il possesso della certificazione da parte di un soggetto del raggruppamento.</p> <p>In caso di consorzio è sufficiente il possesso della certificazione da parte del consorzio o della consorziata indicata quale esecutrice.</p>	2,5		T
4)	<p>CRITERIO PREMIALE EX ART- 47 D.L. 77/2021 ai sensi dell'art. 225 comma 8 d. lgs. 36/2023</p> <p>Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura,</p> <p>di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro che prevedano:</p> <p>a) asilo nido aziendale /territoriale convenzionato inclusivo;</p> <p>b) misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up;</p> <p>c) telelavoro o Smart working;</p> <p>d) part time, aspettativa per motivi personali;</p>	2,5	La Commissione valuterà la relazione da cui si evinca l'adozione del maggior numero di strumenti indicati dalla normativa e/o la loro migliore applicazione.	D



	<p>e) integrazione economica a congedi parentali;</p> <p>f) benefit di cura per infanzia e anziani /disabili non autosufficienti e loro familiari;</p> <p>g) sportello informativo su non discriminazione/pari opportunità/inclusione persone con disabilità;</p> <p>h) forme di comunicazione esterna e interna o aziendale (intranet) accessibile;</p> <p>i) formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e della inclusione delle persone con disabilità;</p> <p>j) adesione a network territoriali per la parità;</p> <p>k) identificazione di una figura aziendale per le politiche anti discriminatorie (es. diversity manager);</p> <p>l) attuazione di accomodamenti ragionevoli finalizzati alla inclusione delle persone sorde (servizi-ponte);</p> <p>m) adozione di servizi di sicurezza sul lavoro specificamente rivolti alle persone con disabilità.</p>			
--	---	--	--	--

È stabilita una soglia minima di sbarramento pari a punti 54 al di sotto della quale non si procederà con la valutazione dell'offerta economica.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.2.

18.2 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio



dell'offerta tecnica

L'attribuzione dei punteggi avverrà come segue:

Punteggio tecnico definitivo/elementi qualitativi (Ptd):

Si procederà innanzitutto all'attribuzione del "punteggio tecnico" applicando la seguente formula:

$$Pt_{(a)} = \sum n [W_i * V_{(a)i}] + Pct$$

I simboli indicati intendono:

$Pt_{(a)}$ = Punteggio Tecnico Preliminare;

n = Numero totale degli elementi qualitativi

W_i = Peso o punteggio attribuito all'elemento (i);

$V_{(a)i}$ = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i)

Pct = Punteggio ottenuto rispetto all'elemento tabellare 3

I coefficienti $V_{(a)i}$ saranno determinati come segue:

- ciascun commissario attribuirà, discrezionalmente e a suo insindacabile giudizio, in base all'esame della documentazione fornita, per ciascun criterio oggetto della valutazione di tipo discrezionale della documentazione presentata, un coefficiente variabile da zero a uno sulla base della seguente scala di valutazione/giudizio:

COEFFICIENTE	VALUTAZIONE CRITERI	NOTE (descrizione della valutazione)
0,1	Gravemente scarso	La proposta si presenta molto carente e non valutabile sia per forma che per contenuti
0,2	Molto scarso	La proposta si presenta carente e non valutabile sia per forma che per contenuti
0,3	Gravemente insufficiente	La proposta presentata risulta lacunosa e poco attinente a quanto richiesto
0,4	Molto insufficiente	La proposta presentata è lacunosa e in molti punti non presenta quanto richiesto
0,5	Insufficiente	La proposta presentata risponde in maniera non sufficiente al criterio motivazionale in esame
0,6	Sufficiente	La proposta risponde in maniera sufficiente, seppure con contenuti minimi, al criterio motivazionale in esame
0,7	Discreto	La proposta risponde in maniera discretamente soddisfacente e abbastanza appropriata al criterio motivazionale in esame
0,8	Molto buono	La proposta risponde in maniera più che soddisfacente, articolata e appropriata al criterio motivazionale in esame
0,9	Ottimo	La proposta risponde in modo pienamente



		conforme alle aspettative, risultando molto completa, approfondita ed adeguata al criterio motivazionale in esame
1,0	Eccellente	La proposta risulta altamente esaustiva ed organica e risponde in modo assolutamente conforme e ricco di elementi anche originali al criterio motivazionale in esame

- si procederà poi all'individuazione della media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario secondo il metodo discrezionale sopra descritto.

Riparametrazione: al fine di mantenere inalterato il rapporto prezzo/qualità, si procederà alla riparametrazione del punteggio tecnico totale/definitivo al fine di assegnare ad almeno un concorrente il punteggio massimo assegnabile all'offerta tecnica.

Pertanto, il punteggio tecnico definitivo verrà attribuito effettuando la seguente procedura di riparametrazione, secondo la formula sotto indicata, dei "punteggi tecnici preliminari" ottenuti dai concorrenti:

$$P_{td} = P_{t(a)i} / P_{t(a)max} * 90$$

I simboli indicati intendono:

P_{td} = Punteggio Tecnico Definitivo

$P_{t(a)i}$ = Punteggio Tecnico "preliminare" ottenuto dal concorrente i-esimo

$P_{t(a)max}$ = Punteggio Tecnico "preliminare" massimo ottenuto dai concorrenti

90 = punteggio massimo assegnabile all'offerta tecnica.

Si precisa quanto segue:

- qualora uno o più concorrenti abbiano già raggiunto il punteggio massimo assegnabile all'offerta tecnica, non si procederà alla suddetta procedura di riparametrazione e pertanto il "punteggio tecnico preliminare" sarà quindi da intendersi quale "punteggio tecnico definitivo";

- in presenza di un'unica offerta ammessa non si procederà ad alcuna riparametrazione, fermo restando che ci si riserva di procedere alla verifica inerente la congruità dell'offerta complessivamente presentata.

18.3 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula con interpolazione lineare**

$$C_i = \frac{A_a}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_a = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente



18.4 - Metodo di calcolo dei punteggi

Il punteggio complessivo verrà attribuito sulla base della formula di seguito indicata.

La migliore offerta (nei confronti della quale procedere con la proposta di aggiudicazione) risulterà essere quella che avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore:

$$P = P_{td} + P_e$$

I simboli indicati intendono:

P= punteggio complessivo

P_{td}= punteggio tecnico definitivo (punteggio relativo agli elementi qualitativi)

P_e= punteggio economico (punteggio relativo agli elementi economici/prezzo)

Si precisa che i calcoli saranno effettuati con tutti i decimali. I punteggi parziali e finali saranno calcolati tramite SATER e risulteranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

Si procederà esternamente solo in caso di malfunzionamento/errore di impostazione della piattaforma.

Art. 19 - Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della anomalia delle offerte.

Art. 20 - Svolgimento operazioni di gara

La prima seduta ha luogo nei termini indicati in piattaforma, e si svolgerà telematicamente all'interno della Piattaforma.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa
- delle offerte tecniche
- delle offerte economiche

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire di visualizzare le operazioni della seduta, seguendo le istruzioni riportate nell'apposita guida per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

Art. 21 - Verifica documentazione amministrativa

Nella prima seduta, la RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente



Lettera di invito;

c) redigere apposito verbale;

d) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Art. 22 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede, in seduta pubblica virtuale, all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche presentate dai concorrenti ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente Lettera di invito.

In una o più sedute riservate, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente Lettera di invito.

La commissione, prima di procedere alla riparametrizzazione, individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica per i predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione, attraverso l'inserimento in Piattaforma dei punteggi assegnati, rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- i punteggi risultanti ad esito della riparametrizzazione;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nella presente Lettera di invito e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i ribassi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;



- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Art. 23 - Verifica di anomalia delle offerte

Sono considerate anormalmente basse le offerte i cui costi della manodopera indicati siano inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, la RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

La RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

La RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Art. 24 - Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, previa valutazione della convenienza e congruità e purché legittima e conforme all'interesse pubblico.

L'operatore economico affidatario, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata o a consegnare la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

Prima dell'aggiudicazione il RUP procede a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati agli artt. 5 e 6 della delibera ANAC 464 del 27 luglio 2022, che avviene, ai sensi del Codice e della medesima delibera, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.



Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>) secondo le istruzioni contenute.

Ai sensi dell'art. 55 co. 2 D. Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'art. 18 co. 3 e 4 del medesimo Decreto (*c.d. stand-still*), non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, che come disposto dall'art. 53 co. 4 del Codice dovrà essere di importo pari al 5% dell'importo netto contrattuale.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, co. 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, esclusa soltanto la tassa di occupazione suolo pubblico che è a carico del Comune.

Relativamente all' I.V.A., si precisa che la stessa sarà assunta dal Comune a proprio carico ai sensi di legge.

Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto

L'art. 18 co. 10 D.Lgs. 36/2023, prevede, tra l'altro, che *il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto sia in proporzione al valore dello stesso – vedasi Tabella A Allegato I.4 del Codice*.

Il pagamento della suddetta imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 240013 del 28 giugno 2023 è stato previsto che detta imposta di bollo sia versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG).

Per i codici tributo da utilizzare e le relative istruzioni, nel modello F24 ELIDE, consultare la Risoluzione del 28/6/2023, n. 37/E dell'Agenzia dell'Entrate.



Art. 25 - Clausola occupazionale

Ai sensi dell'art. 47, co. 4 D.L. 77/2021, conv. L. 108/2021, l'aggiudicatario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto, ovvero per la realizzazione di attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata all'occupazione sia giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), sia femminile.

Art. 26 - Finanziamento - pagamento della prestazione - penali

26.1 Finanziamento

L'intervento rientra nell'ambito del AGENDE TRASFORMATIVE URBANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ATUSS) PER IL PROGETTO DENOMINATO "GIARDINO DELLA RESILIENZA" PR FSE+ EMILIA-ROMAGNA - PRIORITÀ 3_ OBIETTIVO SPECIFICO 4.11

Priorità 3 – Inclusione Sociale - Obiettivo specifico 4.11.

BO_FSE_1 Giardino della Resilienza

Determinazione Dirigenziale di impegno della spesa P.G. N. 94927/2024.

26.2 Pagamento della prestazione

La cadenza temporale dell'emissione degli stati di avanzamento è stabilita all'art. A5 del Capitolato Speciale d'Appalto, a cui si rinvia.

È previsto l'obbligo in capo all'appaltatore/aggiudicatario di conservare in formato informatico tutte le documentazioni contabili a giustificazione delle spese dallo stesso sostenute per la esecuzione dell'appalto, con il conseguente obbligo di consegnarle a richiesta della Autorità di controllo, anche successivamente al decorso di 5 anni dall'esecutività dell'aggiudicazione.

È inoltre obbligatorio indicare, con evidente dicitura, nelle fatture emesse dall'appaltatore, gli estremi del progetto di riferimento:

AGENDE TRASFORMATIVE URBANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ATUSS) PER IL PROGETTO DENOMINATO "GIARDINO DELLA RESILIENZA" PR FSE+ EMILIA-ROMAGNA - PRIORITÀ 3_ OBIETTIVO SPECIFICO 4.11

Priorità 3 – Inclusione Sociale - Obiettivo specifico 4.11.

BO_FSE_1 Giardino della Resilienza

CUP F39I23000650006

CIG XXXXXXXXXX

26.3 - Penali

Le penali sono disciplinate dall'art. A8 del capitolato speciale di appalto.

Art. 27 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:



- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 28 - Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <http://www.comune.bologna.it/trasparenza/contenuti/161:19903>

Art. 29 - Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Art. 30 - Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna.

Art. 31 - Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente documento.

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.



2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpoteam@lepida.it).

4. Responsabili del trattamento

Il Responsabile del trattamento dei dati per la presente procedura di gara è la Direttrice del Quartiere Porto-Saragozza del Comune di Bologna.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: a) gestione delle presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Bologna. I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge. I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

Quartiere Porto-Saragozza
La Direttrice
Lucia Paglioni



**Comune
di Bologna**

Quartiere
Porto
Saragozza

(firmato digitalmente)

